

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 133

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, DIONISI, FAGNI e ALÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994 (*)

Disposizioni per incentivare la locazione di immobili ad
artigiani e piccoli commercianti

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Sono ormai migliaia le imprese di artigiani e piccoli commercianti, soprattutto nei centri storici delle grandi città, costretti a chiudere l'attività, gravati dal peso della crisi economica, da tassazioni ingiustificate e da affitti esorbitanti.

I dati delle cessazioni delle attività nella sola Roma sono allarmanti: dal settembre 1992 al maggio 1993 sono ben 4.811 le aziende di artigiani che hanno dovuto abbandonare l'attività soprattutto a causa dell'impossibilità di soddisfare le richieste astronomiche dei contratti di locazione, con effetti devastanti sul piano dell'occupazione: sarebbero 11.000, solo a Roma, i lavoratori che nell'ultimo anno sono rimasti senza posto di lavoro a seguito della crisi delle imprese artigiane e dei piccoli commercianti.

Con questo disegno di legge si intende incentivare la locazione di immobili alle imprese di artigiani e piccoli commercianti, agevolando i proprietari di immobili che li cedono in locazione.

L'articolo 1 prevede l'aumento dell'importo massimo deducibile dal canone risultante al contratto di locazione determinato forfettariamente (dal 10 al 15 per cento secondo la norma vigente) da un minimo del 20 ad un massimo del 40 per cento per gli immobili concessi in locazione ad imprese di artigiani e di piccoli commercianti.

Il criterio oggettivo individuato per definire le categorie che rientrano nelle agevolazioni previste dal presente disegno di legge è quello della forma organizzativa dell'impresa, così come definito dalle leggi richiamate nell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli immobili concessi in locazione ad artigiani o piccoli commercianti il predetto importo deducibile è determinato forfetariamente nella misura del 20 per cento, e può essere aumentato fino al massimo del 40 per cento sulla base di idonea documentazione; ai fini della presente disposizione si intendono per artigiani gli imprenditori di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e per piccoli commercianti quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, numeri 2) e 3) della legge 11 giugno 1971, n. 426».

